



# CITTÀ DI BIELLA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 217 DEL 12/11/2025**

<b>OGGETTO:</b>	<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE.</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 09:25, nella sala delle adunanze della sede Comunale di Palazzo Oropa, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti componenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
OLIVERO MARZIO	Sindaco	SI
GENTILE SARA	Vice Sindaco	SI
CALDESI LIVIA	Assessore	SI
PARAGGIO AMEDEO	Assessore	SI
FRANCESCHINI CRISTIANO	Assessore	NO
PISANI ANNA	Assessore	SI
MAIOLATESI EDOARDO	Assessore	SI
SCARAMUZZI ISABELLA	Assessore	SI
GALLELLO DOMENICO	Assessore	SI
MOSCAROLA GIACOMO	Assessore	SI

Presiede la seduta il sig. Dott. Marzio Olivero nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena Bolici incaricato della redazione del verbale.

**IL SINDACO**

Accertata la validità della riunione, per il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 3, commi 1 e 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, ha stabilito che per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale i comuni devono richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, fatta eccezione per i servizi gratuiti per legge, per quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, per quelli per i quali le norme vigenti prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché per i servizi di trasporto pubblico;
- che l'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ha stabilito l'obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale e determinare, ove necessario contestualmente, le tariffe e le contribuzioni;
- il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze ha stabilito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;
- l'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha stabilito che gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242 dello stesso decreto, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi e che, in particolare al punto a) "il costo complessivo della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto con i relativi proventi e contributi in misura non inferiore al 36%"; a tal fine i costi di gestione degli asili nido sono esclusi (esclusione quest'ultima disposta, rispetto al testo previgente, dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Rilevato che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al bilancio di previsione finanziario siano allegati i seguenti documenti: "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi".

Visto l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligo per i comuni e le province di deliberare entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Atteso che, pertanto, entro la predetta scadenza dovranno essere approvate anche le tariffe, le aliquote d'imposta ed i limiti di reddito in ordine ai tributi e servizi locali, relativi

all'esercizio finanziario di riferimento;

Dato atto che:

- il Dirigente del Settore Finanze e Tributi con nota prot. n. 48989 del 18 settembre 2025 ha richiesto ai Settori di segnalare eventuali adeguamenti e/o aggiornamenti delle tariffe, a piena tutela della prioritaria necessità di garantire gli equilibri di bilancio, anche mediante il mantenimento di talune gratuità e/o riduzioni solo nei casi di reale bisogno dell'utente e/o di acclarato interesse pubblico da perseguire;
- in esito alle comunicazioni pervenute da ogni Servizio dell'Ente in data 30 ottobre 2025 la Conferenza dei Dirigenti ha definito le tariffe, facendo susseguire nei giorni a venire le ultime correzioni di dettaglio, consentendo in data 3 novembre 2025 la collazione definitiva dei documenti, materiale da cui è emersa una generale tendenza a mantenere le tariffe già esistenti, adeguando quelle inerenti al settore Sicurezza, agli impianti sportivi e ai servizi dell'istruzione;
- ove sono state apportati i summenzionati adeguamenti il Dirigente di riferimento non ha evidenziato al Servizio Finanziario, anche ai fini degli equilibri finanziari, un mutamento in riduzione delle previsioni di entrata.

Ritenuto opportuno di approvare le tariffe dei servizi a domanda individuale aggiornate ed adeguate come da documento allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, secondo le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote e delle tariffe comunali.

Visti i servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Biella nell'ambito della propria attività gestionale.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, inseriti nel presente atto, espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti favorevoli espressi all'unanimità.

### **DELIBERA**

1. di approvare le tariffe dei servizi pubblici del Comune di Biella come da documento allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare urgente e ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile la presente, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

**IL SINDACO**  
Dott. Marzio Olivero

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Serena Bolici

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*